



Associazione
Italiana
Vigilanza

www.assiv.it

CIRCOLARE ASSIV

Roma, 10 Luglio 2012

CIRCOLARE N. 08/2012

Prot. 110/2012
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Oggetto: Segnalazione sentenze Corte di Cassazione Civile.

Cassazione Civile sez. lavoro 20 Aprile 2012 n. 6208.

La Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine ad una richiesta di risarcimento danni avanzata da una guardia giurata nei confronti del datore di lavoro (istituto di vigilanza); il caso riguardava una gpg adibita ad un servizio di piantonamento presso un residence, che era stato aggredito da un uomo introdottosi all'interno della guardiola ove veniva effettuava l'attività di controllo.

Il dipendente rimasto ferito nel corso della colluttazione, aveva citato l'istituto per le lesioni riportate, per presunta violazione degli obblighi di sicurezza in capo al datore di lavoro ex art. 2087 c.c.

I giudici di merito di primo e secondo grado e successivamente la Corte di Cassazione hanno però respinto la domanda sulla base delle seguenti motivazioni " le mansioni di controllo legittimamente assegnate alla guardia giurata potevano essere svolte senza un contatto diretto con terzi estranei, restando chiusi a chiave all'interno della guardiola ...la misura di cautela che poteva essere adottata (la chiusura della porta della guardiola) era sufficiente ad evitare il rischio della aggressione in concreto verificatasi, sicchè il fatto dannoso risultava imputabile non alla violazione dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. ma alla condotta negligente del lavoratore... "

La sentenza risulta di particolare interesse in quanto esonera l'istituto da responsabilità per il fatto del terzo, sulla base della presenza di uno strumento di tutela, individuato nella possibilità di chiusura a chiave della guardiola, in concreto non attivato dalla gpg.



Aderente alla CONFINDUSTRIA



Associazione
Italiana
Vigilanza

www.assiv.it

CIRCOLARE ASSIV

Cassazione Civile sez. lavoro, 22 Marzo 2012 n. 4577.

La Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine al licenziamento disciplinare ex art. 127 CCNL, comminato ad una gpg che ad inizio turno, presso la sede dell'istituto, aveva colpito al viso un superiore gerarchico, procurandogli ferite lacero contuse guaribili in giorni sette.

A seguito di ricorso presentato dal lavoratore, la corte di appello territorialmente competente dichiarava la illegittimità del licenziamento, condannando l'istituto a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro, oltre alla condanna al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla reintegra sulla base delle motivazioni qui riportate: " *a fronte della indubbia gravità dei fatti, doveva considerarsi la circostanza che l'autore del fatto si era prontamente scusato del gesto commesso alla presenza di altro agente, che la parte lesa dopo i fatti, si era recata dal legale rappresentante della società per chiederne la riassunzione, che il rapporto di fiducia fra le parti non poteva ritenersi leso in modo irrimediabile, che l'appellante non era mai incorso in diciotto anni in alcuna sanzione disciplinare e che, inoltre nessuna turbativa o allarme sociale erano stati arrecati dai fatti..*"

Con sentenza in data 22 Marzo 2012 n. 4577 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall'istituto di vigilanza, confermando quindi l'illegittimità del licenziamento.

Distinti saluti.

*Avv. Giovanni Pollicelli
Componente
Commissione Sindacale ASS.I.V.*



Aderente alla CONFINDUSTRIA